



TRIBUNALE PER I MINORENNI DELL'EMILIA ROMAGNA

PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE PER I MINORENNI
DELL'EMILIA ROMAGNA

ORDINE DEGLI AVVOCATI DI BOLOGNA

CAMERA PENALE DI BOLOGNA

Protocollo di intesa tra

Tribunale per i Minorenni dell'Emilia Romagna, Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni dell'Emilia Romagna, URCOFER, Ordine degli Avvocati di Bologna, Camera Penale di Bologna

AVENTE AD OGGETTO L'ESPLETAMENTO CON LA MODALITA' DELLA VIDEOCONFERENZA DELLE CONVALIDE DEGLI ARRESTI E DEI FERMI, DEGLI INTERROGATORI DI GARANZIA, NONCHÈ DELLE UDIENZE RELATIVE A PROCEDIMENTI A CARICO DI PERSONE DETENUTE, OPPURE SOTTOPOSTE A MISURE CAUTELARI NELL'AMBITO DEI QUALI SIA STATA ESPRESSAMENTE FORMULATA LA RICHIESTA DI PROCEDERE ANCHE NEL PERIODO DI SOSPENSIONE CONNESSO ALL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA IN ATTO.

Visto il D.L. n. 11 dell'8.3.2020 recante *"Misure straordinarie ed urgenti per contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e contenere gli effetti negativi sullo svolgimento dell'attività giudiziaria"*;

Visto il D.P.C.M. del 9.3.2020;

Visto il D.L. n. 18 del 17.3.2020, recante *"Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19"*;

Considerato che gli articoli 2, comma 7, del D.L. n. 11/20 e 83, comma 12, del D.L. n. 18/2020 dispongono che *"la partecipazione a qualsiasi udienza delle persone detenute, internate o in stato di custodia cautelare è assicurata, ove possibile, mediante videoconferenze o con collegamenti da remoto individuati e regolati con provvedimento del Direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati del Ministero della Giustizia, applicate in quanto compatibili, le disposizioni di cui ai commi 3, 4 e 5 dell'art.146 bis del decreto legislativo 28 luglio 1989 n.271"*;

Considerato che il Consiglio Superiore della Magistratura, con delibera plenaria dell'1.3.2020 (*"ulteriori linee guida in ordine all'emergenza sanitaria Covid-19 all'esito del D.L. n. 11 dell'8 marzo 2020"*) ha raccomandato ai dirigenti degli uffici di adottare i provvedimenti previsti dalla

norma *"attraverso procedure partecipate, idonee a coinvolgere ... l'avvocatura ed il personale amministrativo"* (cfr. punto n. 1);

Considerato che con la medesima delibera il Consiglio Superiore della Magistratura ha raccomandato d'incentivare il lavoro da remoto o telematico dei Magistrati, auspicando che diventi la *'modalità prioritario di esercizio delle funzioni giudiziarie'*;

Rilevato che il Consiglio Superiore con la medesima delibera ha invitato i RID e i MAGRIF alla *"predisposizione della strumentazione tecnica necessaria alla concretizzazione delle misure indicate dal D. L."*;

Considerato che il Direttore Generale DGSIA ha emesso, in attuazione del citato D.L., il provvedimento n. 3413 del 10 marzo 2020, con il quale ha indicato per i collegamenti da remoto l'utilizzo dei programmi "Skype for Business" e "Teams", che utilizzano aree riservate in via esclusiva al Ministero della Giustizia;

Considerato che il Presidente del Tribunale per i Minorenni ha già provveduto a dare attuazione ai decreti legge sopra citati e alle disposizioni del Consiglio Superiore della Magistratura con provvedimento organizzativo n.4/2020 del 17.3.2020;

Considerato che gli Uffici Giudiziari del Tribunale per i Minorenni di Bologna (Tribunale e Procura) hanno predisposto -e positivamente testato -gli strumenti tecnici per consentire lo svolgimento da remoto delle udienze di convalida dell' arresto e del fermo, degli interrogatori di garanzia e delle udienze relative a procedimenti riguardanti persone detenute, oppure sottoposte a misure cautelari o di sicurezza, nell'ambito dei quali sia stata espressamente formulata la richiesta di procedere nel periodo di sospensione connesso all'emergenza epidemiologica in atto e sia altresì possibile procedere da remoto per la semplicità delle attività che devono essere compiute;

Precisato che le previsioni del presente protocollo hanno carattere eccezionale ed avranno efficacia solo sino al termine dell'emergenza sanitaria in atto, dovendosi necessariamente ristabilire le ordinarie modalità di celebrazione delle udienze non appena superata l'emergenza epidemiologica; **Rilevato** che il sistema messo a punto rispetta i requisiti prescritti dall'art. 146 *bis* comma 3 disp. Att. c.p.p., secondo il quale il collegamento audiovisivo tra l'aula di udienza e il luogo della custodia deve avvenire con *"modalità tali da assicurare la contestuale, effettiva e reciproca visibilità delle persone presenti in entrambi i luoghi e la possibilità di udire quanto vi viene detto"*;

Rilevato che il Legislatore, a tal fine, ha equiparato all'aula di udienza il luogo dove l'imputato si collega (cfr. art. 146 *bis* citato, comma 5).

Tutto ciò premesso, si conviene quanto segue.

1. Si procederà con la modalità della videoconferenza all'interrogatorio di garanzia, alle udienze di convalida di fermo d'indiziato di delitto e dell' arresto e dell'accompagnamento in flagranza ex art.18 bis DPR 448/1988, nonché alle udienze relative a procedimenti di cui all'art.83 comma 3 lett.b) D.L. n.18/2020 riguardanti persone sottoposte a misure cautelari i cui termini scadono nel periodo di sospensione ed infine alle udienze relative a procedimenti riguardanti persone detenute o sottoposte a misure cautelari o a misure di sicurezza nell'ambito dei quali sia stata espressamente formulata la richiesta di procedere nel periodo di sospensione connesso all'emergenza epidemiologica in atto e sia altresì possibile procedere da remoto per la semplicità delle attività che devono essere compiute.

2. A tale scopo, viene individuato come sistema informatico per la connessione e la videoconferenza la piattaforma Microsoft TEAMS, fornita dal Ministero della Giustizia agli operatori della rete giustizia ed accessibile da utenti esterni all' Amministrazione, ivi comprese le forze dell'Ordine e l'Avvocatura. Alla data della firma del presente protocollo, sono stati già informati delle nuove modalità previste per l'espletamento delle attività processuali urgenti riguardanti soggetti minorenni sottoposti a misure coercitive custodiali e precautelari il Direttore dell'IPM di Bologna, il Centro di Giustizia Minorile, il Centro di Prima Accoglienza. Tutte le suddette Autorità civili e militari hanno espresso la loro disponibilità a rendere possibile l'attuazione

delle videoconferenze disciplinate dal presente protocollo. Resta fermo che, nei casi in cui risulterà impossibile procedere da remoto per ragioni tecniche, l'udienza sarà celebrata con le modalità ordinarie presso le aule del Tribunale oppure presso il Centro di Prima Accoglienza di Bologna.

3. Deve essere garantita al difensore la facoltà di essere presente nel luogo in cui l'arrestato parteciperà all'udienza da remoto. A tal fine, la polizia giudiziaria procedente indica al difensore il Centro di Prima Accoglienza o comunque il luogo nel quale l'arrestato verrà custodito, dandone atto nel verbale di arresto. In proposito, si rappresenta che, all'attualità, sono stati già creati un collegamento con la piattaforma Microsoft TEAMS all'interno dell'IPM, un ulteriore presso il CGM, nonché due collegamenti presso il Centro di Prima Accoglienza in due differenti stanze/locali, da destinarsi uno al soggetto sottoposto alla misura cautelare o arrestato/fermato e l'altro al suo difensore.
4. Il difensore comunicherà alla polizia giudiziaria l'indirizzo e-mail al quale gli dovranno essere trasmessi gli atti; sarà possibile indicare a tale scopo anche solo un indirizzo di posta elettronica ordinario (NON PEC). L'indirizzo di posta elettronica dovrà essere quello utilizzato per l'accesso alla piattaforma Microsoft TEAMS.
5. La polizia giudiziaria dovrà, altresì, comunicare al difensore il nominativo e il recapito di uno o più familiari del minore.
6. Nei casi di custodia dell'arrestato presso uno dei luoghi indicati dall'art.18 comma 2 D.P.R. 448/1988 diversi dal Centro di Prima Accoglienza, la videoconferenza sarà tenuta negli uffici del Centro di Prima Accoglienza di Bologna o negli uffici del Comando dell'organo di polizia giudiziaria dell'Emilia Romagna più vicino ed attrezzato per la videoconferenza, presso il quale l'arrestato verrà condotto o potrà essere autorizzato a recarsi per consentire la celebrazione dell'udienza di convalida da remoto. Al difensore è assicurato un collegamento con la piattaforma Microsoft TEAMS all'interno del Centro di Prima Accoglienza anche in un locale diverso da quello del suo assistito nonché all'interno dell'aula penale del Tribunale per i Minorenni, ove lo stesso non preferisca partecipare a distanza mediante collegamento telematico.
7. Si procederà con le stesse modalità anche relativamente all'interrogatorio di garanzia riguardante le persone minorenni. Nel caso di misura di custodia cautelare in carcere, l'indagato e il difensore parteciperanno all'udienza in videoconferenza presso l'Istituto Penale Minorile, sempre che il difensore non scelga di partecipare da remoto mediante collegamento telematico. Nel caso di indagato sottoposto a misura cautelare non custodiale, egli sarà invitato a presentarsi a rendere l'interrogatorio di garanzia presso il Centro di Prima Accoglienza o presso l'aula penale del Tribunale per i Minorenni, ove sarà allestita apposita postazione o negli uffici del Comando dell'organo di polizia giudiziaria dell'Emilia Romagna più vicino ed attrezzato per la videoconferenza.
8. Il difensore, nel momento in cui riceverà l'avviso dell'intervenuta misura precautelare o cautelare, potrà comunicare se intende partecipare all'udienza presso il luogo dove si trova il minore o da remoto mediante collegamento telematico ovvero, nei casi di cui al punto 7 del presente Protocollo, presso la postazione che verrà allestita in Tribunale. Di tale scelta la polizia giudiziaria darà atto nel relativo verbale. In caso di mancata comunicazione da parte del difensore, la scelta si riterrà effettuata per la partecipazione da remoto. Se il difensore opti per partecipare all'udienza presso il luogo di custodia dell'assistito o presso l'aula del Tribunale nei casi sopra citati, sarà garantita l'osservanza delle vigenti prescrizioni di ordine sanitario per prevenire il rischio di contagio.

9. Il difensore conserva, comunque, la facoltà di presenziare da remoto, mediante collegamento in videoconferenza, a seguito di invito del Giudice che procede, non soltanto all'udienza di convalida del fermo/arresto/accompagnamento, ma anche alle udienze indicate nel punto 1 del presente Protocollo di Intesa. In tal caso, sarà garantita, prima, durante ed immediatamente dopo l'udienza, la possibilità di colloqui difensivi a distanza mediante l'attivazione da parte della polizia giudiziaria di un contatto telefonico od informatico riservato, con l'assistenza di un interprete se sarà necessario. In alternativa, se sarà tecnicamente realizzabile, l'Avvocato potrà comunicare in via riservata con il suo assistito anche attivando un apposito canale all'interno della piattaforma Microsoft TEAMS.
10. La polizia giudiziaria che ha proceduto all'arresto o all'accompagnamento trasmetterà all'indirizzo e-mail dell'Ufficio del Pubblico Ministero di turno il verbale e tutti gli atti relativi alla misura precautelare in formato PDF e WORD, indicando il nominativo del difensore nominato, il recapito telefonico e l'indirizzo e-mail comunicato.
11. La segreteria del Pubblico Ministero di turno procederà all'iscrizione, alla formazione del fascicolo (comprendente la copia della copertina con il numero del Registro Generale delle Notizie di Reato, la richiesta di convalida dell'arresto/fermo/accompagnamento, sottoscritti e scansionati, nonché il verbale di arresto/fermo/accompagnamento con i relativi atti allegati) ed alla sua trasmissione per via telematica alla cancelleria dell'Ufficio del Giudice per le indagini preliminari (gipgup.tribmin.bologna@giustiziacert.it) (telefono: 051407242 e 0514072421), la quale ultima provvederà a trasmettere al difensore (via pec) il relativo decreto di fissazione dell'udienza di convalida, la richiesta di convalida e gli atti trasmessi dalla Procura Minorile. La richiesta di convalida od il decreto di fissazione dell'udienza di convalida indicheranno gli indirizzi di posta elettronica ed i contatti telefonici del Centro di Prima Accoglienza presso cui verrà attivata la videoconferenza con il soggetto sottoposto ad arresto e del difensore. La richiesta di convalida od il decreto di fissazione dell'udienza indicheranno altresì il luogo ove verrà attivata la videoconferenza con il soggetto arrestato e se è necessaria la presenza di un interprete, specificando la lingua. Al fine di consentire l'organizzazione dei collegamenti da remoto per tenere l'udienza in video-audiocollegamento, anche in relazione all'eventuale necessità dell'intervento di un interprete, la Segreteria del Pubblico Ministero di turno uscente si raccorderà tempestivamente telefonicamente o a mezzo email, anche prima della trasmissione degli atti, con la cancelleria del G.I.P. del Tribunale per i Minorenni.
12. La Segreteria del Pubblico Ministero di Turno comunicherà alla Cancelleria del G.I.P. i riferimenti necessari per attivare il collegamento con il Pubblico Ministero d'udienza. Trasmetterà inoltre al magistrato di turno il fascicolo in formato elettronico PDF e Word mediante l'invio all'indirizzo di posta elettronica istituzionale.
13. Nel caso di udienze diverse da quelle di convalida del fermo o di convalida dell'arresto, la cui celebrazione è prevista dal D.L. n.18 del 17.3.2020 art.83 comma 3 lettere b) anche nel periodo di sospensione connesso all'emergenza epidemiologica in atto, il Giudice procedente (GIP/GUP o Giudice del Dibattimento) - nel decreto di fissazione dell'udienza o, se l'udienza è stata già fissata, con separato provvedimento da comunicare a mezzo pec almeno sette giorni prima dell'udienza - avviserà l'indagato/imputato e il difensore che l'udienza si svolgerà mediante collegamento con la piattaforma Microsoft Teams, invitando il difensore a trasmettere al Tribunale almeno quattro giorni prima dell'udienza il numero di cellulare e l'indirizzo e-mail ordinario (non pec) al fine di consentire l'organizzazione dei collegamenti da remoto per tenere l'udienza in video-audio collegamento. Nei due giorni antecedenti alla data di udienza, la cancelleria dell'autorità giudiziaria procedente avviserà, a mezzo pec, il difensore e l'imputato del luogo di svolgimento dell'udienza o di ogni altra eventuale informazione utile concernente l'organizzazione dei collegamenti da remoto.

14. Gli esercenti la responsabilità genitoriale sul minore e i familiari che intendano assisterlo utilizzeranno la medesima postazione da remoto dell'indagato/imputato, avendo cura di osservare le vigenti prescrizioni di ordine sanitario per prevenire il rischio di contagio.
15. Anche durante lo svolgimento dell'udienza mediante il collegamento con la piattaforma Microsoft TEAMS viene garantita l'assistenza psicologica al minore da parte del personale dell'USSM, in forme che garantiscano la riservatezza della comunicazione.
16. In quest'ottica e nel rispetto dell'art.9 DPR 448/1988, il Servizio di Giustizia Minorile deve sempre essere avvisato dello svolgimento delle predette udienze mediante il collegamento con la piattaforma Microsoft TEAMS e invitato a partecipare.
17. Stabilito il collegamento con i diversi utenti interessati all'udienza (Pubblico Ministero, centro di prima accoglienza, arrestato/indagato/imputato, difensore, USSM) ed accertata la regolare costituzione delle parti, il Giudice, con decreto motivato, darà atto che si procede con la partecipazione a distanza "per ragioni di sicurezza", da individuarsi nell'attuale emergenza sanitaria determinata dal COVID-19 a norma dell'art.83 comma 12 D.L. n.11/2020.
18. Nel caso in cui occorra la nomina di un interprete, questi presenzierà accanto all'arrestato, avendo cura di osservare le vigenti prescrizioni di ordine sanitario per prevenire il rischio di contagio, nel centro di prima accoglienza ovvero, per ragioni organizzative, nell'aula di udienza e potrà comunicare - con l'ausilio di un dispositivo elettronico - con l'arrestato e con le altre parti processuali. Il difensore e l'arrestato potranno a loro volta consultarsi riservatamente a mezzo del telefono, oppure mediante l'attivazione di un canale dedicato all'interno del team ed anche con l'ausilio di un interprete, ai sensi dell'articolo 146 bis comma 4, delle disposizioni di attuazione del codice di procedura penale.
19. Il difensore parteciperà all'udienza di qualunque tipologia da remoto preferibilmente mediante collegamento dal suo studio legale, oppure dal luogo in cui si trova la persona sottoposta a misura cautelare custodiale o comunque detenuta oppure dalla postazione appositamente creata nell'aula penale del Tribunale ancora da altro luogo che comunque consenta il rispetto del principio della riservatezza. Analogamente, il Pubblico Ministero parteciperà all'udienza da remoto preferibilmente mediante collegamento dall'ufficio della Procura della Repubblica oppure da altro luogo che comunque consenta il rispetto del principio della riservatezza. All'inizio dell'udienza il difensore dichiarerà a verbale: 1) di trovarsi in un ambiente riservato, in cui non è presente alcuna persona non legittimata a partecipare ad attività da compiersi; 2) di aderire al protocollo e di rinunciare ad ogni eccezione relativa alle modalità di partecipazione all'udienza (articolo 183 del codice di procedura penale). Al termine dell'udienza, il cancelliere darà atto nel verbale che le parti si trovano nell'impossibilità di sottoscriverlo non essendo fisicamente presenti nell'aula in cui si trova il Giudice (articolo 137, comma 2, del codice di procedura penale).
20. La partecipazione all'udienza da remoto non consente di derogare all'obbligo di indossare la toga, ove ciò sia richiesto e fatta salva l'oggettiva impossibilità delle parti.
21. Nel corso dell'udienza, sarà sempre garantito il collegamento audiovisivo del Giudice e di tutte le parti processuali con l'assistito. L'udienza verrà videoregistrata mediante l'apposita funzione della piattaforma Teams. La registrazione verrà tempestivamente riversata su DVD e, su richiesta delle parti o se disposta dal giudice, trascritta.
22. Qualora si renda necessario al fine di rendere più stabile la connessione, il Giudice potrà disporre che le parti alle quali non ha dato la parola disattivino temporaneamente il microfono e/o il collegamento video, restando comunque loro garantito di udire e di vedere quanto viene detto dal Giudice e dagli altri interlocutori.

23. Nel corso dell'udienza le parti potranno scambiarsi atti, produrre documenti ed avanzare istanze mediante la chat attiva nel team oppure mediante lo strumento della "stanza virtuale" della videoconferenza e/o attraverso la posta elettronica delle cancellerie dell'Ufficio del Giudice per le indagini preliminari o della Sezione Penale. Dell'avvenuta ricezione e produzione si darà atto nel verbale di udienza.

24. Le modalità di svolgimento in remoto indicate nei punti precedenti saranno adottate anche per la trattazione delle udienze relative a procedimenti *de libertate*.

Si conviene che il presente protocollo sarà operativo a decorrere dalla data del 2 aprile 2020 e sino alla data in cui potrà considerarsi conclusa l'emergenza, che sarà comunicata con successivo provvedimento.

Le parti si impegnano a convenire la verifica del funzionamento e ad apportare le conseguenti modifiche che si renderanno necessarie.

Vengono indicati quali responsabili dell'attuazione e del monitoraggio del protocollo i Magrif dott.ssa Carmela Italiano (Tribunale) e dott.Emiliano Arcelli (Procura), l'avv.Mauro Cellarosi (Presidente URCOFER), l'avv.Ercole Cavarretta e l'avv. Laura Becca (Referente della Commissione Penale del Tribunale per i Minorenni per il Consiglio dell'Ordine Forense di Bologna e Camera Penale di Bologna), che hanno partecipato alla stesura del predetto Protocollo di Intesa all'esito delle riunioni del 25.3.2020 e del 27.3.2020.

Si dispone la trasmissione per opportuna conoscenza e per quanto di competenza al Ministero della Giustizia, al Consiglio Superiore della Magistratura, al Presidente della Corte di Appello, al Procuratore Generale e al Consiglio Giudiziario, al Capo di Gabinetto del Ministero della Giustizia, al Capo del Dipartimento della Giustizia Minorile e Comunità, ai Prefetti dell'Emilia Romagna, al Provveditore Regionale dell' Amministrazione Penitenziaria, al Direttore dell'Istituto Penitenziario Minorile di Bologna, ai Questori dell'Emilia Romagna, ai Comandanti Provinciali dei Carabinieri, ai Comandanti Provinciali della Guardia di Finanza, ai Comandi di polizia giudiziaria municipale presenti sul territorio dell'Emilia Romagna, all'USSM.

Bologna – Ravenna, 27 marzo 2020

IL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE

Dott.Giuseppe Spadaro

IL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA

Dott.ssa Silvia Marzocchi

IL PRESIDENTE DELL'URCOFER

Avv.Mauro Cellarosi

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DELL'ORDINE DI BOLOGNA

Avv.Italia d'Errico

IL PRESIDENTE DELLA CAMERA PENALE
Avv.Roberto d'Errico